

INFORMATIVA N. 13 / 2016

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **STAMPA DELLA CONTABILITA' ANNO 2015**

- Riferimenti Legislativi:
- Art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94
 - Art. 1, comma 161, Legge 244/2007
 - Artt. 15, 16 e 22, DPR 600/73
 - Sentenza Corte Costituzionale del 25/07/2011 n. 247

La stampa sui registri della contabilità riferita al **2015** e l'aggiornamento del libro degli inventari dovranno essere effettuati entro il **30.12.2016**.

Il registro dei beni ammortizzabili doveva essere aggiornato alla data del **30.09.2016**.

Art. 7 comma 4-ter del D.L. 357/94: *“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i **termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.*

TIPO DI REGISTRO	TERMINE
Libro dei Cespiti Ammortizzabili	30.09.2016
Registri IVA	30.12.2016
Libro Giornale	30.12.2016
Libro degli Inventari	30.12.2016

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Entro lo scorso **30.09.2016** doveva essere aggiornato e/o stampato in via definitiva il **Libro dei cespiti ammortizzabili**.

Entro il prossimo **30.12.2016**:

- **Registri IVA**
- **Libro degli Inventari**
- **Libro Giornale**

E' bene ricordare che la Suprema Corte, Sezione Tributaria, con Sentenza n. 16707 del 24 maggio 2005, ha sancito che costituisce **irregolarità** nella tenuta delle scritture contabili la scritturazione dei dati con il mezzo della **matita**.

Pertanto le registrazioni fatte a matita sono considerate inesistenti.

Inoltre la tenuta regolare delle scritture contabili deve avvenire **senza cancellature ed abrasioni**. Eventuali errori devono restare leggibili (esempio: ~~fattura n. 70 del 19.09.2016~~).

Si ricorda, altresì, che la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 24385 del 30 novembre 2016, ha stabilito che **l'omessa annotazione delle quote di ammortamento nel registro dei beni ammortizzabili ne comporta l'indeducibilità** ai fini delle imposte sui redditi. Si tratta, infatti, di una **violazione sostanziale** e non meramente formale.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo deve essere assolta **solo** sui seguenti libri contabili:

- **Libro Inventari**
- **Libro Giornale**

N.B.: sono esenti dall'imposta di bollo i Registri IVA e il Libro dei Cespiti Ammortizzabili.

Per le società di capitali (Srl, Spa e Cooperative) l'imposta di bollo si assolve con l'applicazione di **una** marca da bollo da € **16,00** ogni cento pagine.

Per le società di persone (Snc e Sas) e le ditte individuali con **due** marche da bollo da € **16,00** ogni cento pagine.

Le marche da bollo vanno applicate preventivamente sulla pagina numero **1, 101, 201** ecc.... e annullate.

	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE
Società di capitali (SRL, SPA, COOPERATIVE)	€ 16,00
Società di persone (SNC, SAS)	€ 32,00 (2 marche da bollo da € 16,00)
Imprese individuali	

N.B.:

L'acquisto dei contrassegni deve avvenire entro il termine in cui va effettuata la stampa. L'omessa apposizione delle marche da bollo è sanzionata nella misura dal 100% al 500% dell'imposta dovuta (art. 25, c. 1, DPR 642/72). Ai sensi dell'art. 37, comma 1, DPR n. 642/72, le violazioni in materia di imposta di bollo sono accertabili entro il termine di decadenza di 3 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

**CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE
CON MODALITA' INFORMATICHE**

In caso di conservazione delle scritture con modalità informatiche, l'assolvimento dell'imposta di bollo non è effettuabile mediante l'apposizione di marche.

Il DM 17.06.2014 ha introdotto le nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulle scritture contabili conservate elettronicamente, stabilendo che:

- il versamento va effettuato con mod. F24 in unica soluzione a saldo;
- sono eliminate le comunicazioni cartacee all'Agenzia delle Entrate in relazione all'imposta dovuta o a credito.

Per le società di capitali (Srl e Spa) l'imposta di bollo per ogni libro è pari a € **16,00** ogni **2.500 registrazioni** e frazione di esse.

Per le società di persone (Snc e Sas) e le ditte individuali l'imposta di bollo per ogni libro è pari a € **32,00** ogni **2.500 registrazioni** e frazione di esse.

Il versamento avviene con **mod. F24** esclusivamente in via telematica a saldo entro il **30.04** (29.04 per gli anni bisestili) dell'anno successivo a quello di riferimento. Il codice tributo è il **2501** "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari*"; l'anno di riferimento è quello di **competenza** delle scritture.

NUMERAZIONE DELLE PAGINE

La numerazione di tutti i registri avviene per anno e progressivamente, con l'indicazione del numero di pagina e dell'anno a cui si riferiscono le scritture contabili.

Quindi, per le scritture dell'anno 2015:

1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015. 5/2015, 6/2015 ...

oppure

2015/1, 2015/2, 2015/3, 2015/4, 2015/5, 2015/6 ...

Per il libro Inventari nella numerazione progressiva può essere omessa l'indicazione dell'anno, qualora le annotazioni occupino solo poche pagine per anno:

1, 2, 3, 4, 5, 6 ...

Coloro che avessero ancora libri e registri vidimati dalla CCIAA e dall'Ufficio delle Entrate, non devono né numerare le pagine (come sopra descritto) né apporre marche da bollo in quanto entrambi gli obblighi sono già stati assolti.

Nel caso in cui le pagine vidimate e bollate dovessero terminare, si ricorda che non è più obbligatoria la preventiva vidimazione dei registri presso gli Uffici competenti.

I M P O R T A N T E : si ricorda, inoltre, che **dovrà** essere **redatta** e **trascritta** **sul libro degli inventari** **la distinta di magazzino** per il valore dichiarato nel bilancio chiuso al 31.12.2015. Alla distinta dovrà seguire la descrizione del **criterio** adottato per la sua **valutazione e redazione**.

La Suprema Corte di Cassazione, con **sentenza n. 23950 del 15.11.2011**, ha stabilito che è legittimo il recupero a **tassazione** dei ricavi ricostruiti in maniera induttiva, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, **qualora** il contribuente si sia limitato a enunciare il valore globale di esse, **NON ottemperando all'onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee**.

Per le imprese che hanno adottato il criterio del costo medio ponderato un facsimile di descrizione potrebbe essere il seguente:

“Le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte **al costo di acquisto o di produzione**, essendo tali valori **non superiori** ai valori di presunto realizzo alla fine dell’esercizio. Il metodo utilizzato per la valutazione è quello del **costo medio ponderato** per tutte le rimanenze finali, ad eccezione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti, che invece sono valutate in funzione del **costo industriale di produzione**, determinato dalla sommatoria dei costi industriali diretti e della quota dei costi industriali indiretti ragionevolmente imputabili. E’ da sottolineare che il valore così determinato **non** differisce in maniera apprezzabile dal **valore normale medio** di mercato alla **chiusura** dell’esercizio. Pertanto, non si ritiene necessario precisare le singole **differenze di ciascuna categoria di beni**, con perfetto rispetto del principio della continuità dei valori di bilancio previsto dal comma 7 dell’art. 92 del T.U.I.R. 917/86, secondo cui le rimanenze finali di un esercizio, nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”.

CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI

Art. 2220 Codice Civile:

Le scritture devono essere conservate per **DIECI ANNI** dalla data dell’ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere, *email*, *pec* e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere, *email*, *pec* e dei telegrammi spediti.

I TERMINI DELL'ACCERTAMENTO

PERIODO D'IMPOSTA	ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	TERMINI ORDINARI PER L'ACCERTAMENTO	TERMINE IN PRESENZA DI FATTISPECIE PENALI
2007	2008	31.12.2012	31.12.2016
2008	2009	31.12.2013	31.12.2017
2009	2010	31.12.2014	31.12.2018
2010	2011	31.12.2015	31.12.2019
2011	2012	31.12.2016	31.12.2020
2012	2013	31.12.2017	31.12.2021
2013	2014	31.12.2018	31.12.2022
2014	2015	31.12.2019	31.12.2023
2015	2016	31.12.2020	31.12.2024

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti

Verona, 23.12.2016

avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA